



COMUNE DI MONTEGALLO

(Provincia di Ascoli Piceno)

Frazione Balzo Piazza Taliani n°5 – 63094 Montegallo (AP) – Tel.0736.806122 – Fax 0736.806102 – P. Iva 00357070440
E-mail infoposta@comune.montegallo.ap.it Sito web www.comune.montegallo.ap.it

ORDINANZA

Registro Generale n.706 del 22/07/2017

Registro Particolare n.706 del 22/07/2017

Prot.n.6612 del 22/07/2017

ORDINANZA DI INAGIBILITÀ PARZIALE IMMOBILE POSTO NELLA FRAZIONE DI BISIGNANO - FOGLIO N.11 PARTICELLA N.126-212

IL SINDACO

PREMESSO che:

- in data 24/08/2016 si è verificato un evento sismico di mag.6.0 della scala Richter che ha interessato in modo considerevole il territorio delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria tra cui il Comune di Montegallo;
- che nella serata del 26 ottobre 2016 il territorio comunale è stato interessato da altre due fortissime scosse che hanno causato nuovi ingenti danni e molta apprensione tra la popolazione;
- che in data 30/10/2016 si è verificato un ulteriore evento sismico di mag. 6.5 che ha interessato in modo considerevole il territorio Comunale;
- in conseguenza di tale fenomeno si è verificata una grave situazione di emergenza comunale;
- con delibera del Consiglio dei Ministri è stato dichiarato, ai sensi e per gli effetti dell'art.5, commi 1 e 1-bis, della legge 24 febbraio 1992, n.225 e SS.mm.ii., per la durata di 180 giorni, ossia fino al 21 febbraio 2017, lo stato di emergenza per il sisma del 24 agosto 2016 che ha colpito il territorio delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria;
- con delibera del Consiglio dei Ministri del 27 ottobre 2016, sono stati estesi, in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che hanno colpito nuovamente i territori delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 26 ottobre 2016, gli effetti dello stato di emergenza dichiarato con la citata delibera del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016;
- con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 ottobre 2016, sono stati ulteriormente estesi, in conseguenza dei nuovi ed eccezionali eventi sismici che hanno colpito i territori delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 30 ottobre 2016, gli effetti dello stato di emergenza dichiarato con la predetta delibera del 25 agosto 2016;
- risulta in corso una campagna di sopralluoghi secondo le procedure in materia.

CONSIDERATO che è ancora in atto attività sismica con la frequente ripetizione di scosse e che si rende necessario porre in essere ogni azione utile a consentire la tutela degli interessi fondamentali della popolazione, in particolare all' integrità della vita e del patrimonio pubblico e privato.

VISTA le varie ordinanze in materia emanate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

VISTA l'ordinanza del Commissario Straordinario per la Ricostruzione n.10 del 19/12/2016 ad oggetto "Disposizioni concernenti i rilievi di agibilità post sismica conseguenti agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo a partire dal giorno 24 agosto 2016".

VISTO il DPCM del 28 agosto 2016.

VISTE le precedenti ordinanze sindacali prot.n.4087 e 4088 del 25/08/2016 e successiva prot.n.5225 del 07/09/2016.

VISTA l'ordinanza sindacale n.165 del 12/11/2016 prot.n.7918 ad oggetto "Emergenza sisma 2016 – Individuazione delle "Zone Rosse" nel Comune di Montegallo";

RITENUTA la necessità di adottare provvedimenti contingibili e urgenti per garantire l'incolumità della popolazione evitandone l'esposizione a pericoli di crolli.

VISTO l'art 15 della Legge 24 febbraio 1992 n. 225 e S.M.I.

VISTA la Legge 241/90 e s.m.e.i..

VISTI gli artt. 50 e 54 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267.

VISTO il vigente statuto comunale.

VISTA la richiesta di sopralluogo depositata agli atti dell'amministrazione comunale.

VISTO che a seguito di sopralluogo condotto da tecnici accreditati presso la Regione Marche per la redazione delle schede FAST a seguito degli eventi sismici è stato rilevato che l'edificio privato sito in **Frazione Bisignano**, identificato catastalmente al foglio n.11 particella n.126-212, risulta inutilizzabile;

VISTA la scheda FAST redatta in data 05/02/2017 dalla squadra n.RF112, con la quale è stato dichiarato inutilizzabile l'edificio in parola;

VISTA l'ordinanza di inutilizzabilità dell'immobile in parola - Registro Generale n.390 del **13/02/2017**;

VISTO l'esito della scheda AEDES con Perizia Giurata redatta dal Geometra **Adriano Tirabassi Teodori** in data 18/03/2017 trasmessa dall'ufficio speciale per la ricostruzione (prot.4063 del **14/04/2017**), depositata agli atti comunali (rif. Pratica n.358);

CONSIDERATO che nell'ordinanza n°665 del 16/06/2017 sono presenti riferimenti catastali errati (la particella 212 risulta agibile come da scheda AEDES con perizia giurata sopracitata);

RITENUTO di dover annullare la predetta ordinanza e di rimetterne una nuova;

RAVVISATA la necessità di inibire l'accesso e l'utilizzo totale dell'edificio in parola, sito in Frazione Bisignano identificato in catasto al **Foglio 11 Mappale 126-212** che ha avuto esito conclusivo, di tipo: **B "edificio temporaneamente inagibile (in tutto o in parte) ma agibile con provvedimenti di p.i."** con le seguenti annotazioni: *"L'edificio in esame insistente sulle particelle n.126 e 212 del foglio n. 11, presenta lesioni diffuse sulle murature relativamente alla porzione posta ad Ovest (part. n.126). Nella porzione posta a Sud (part.212) non si evidenziano danni di rilievo; quindi l'edificio viene giudicato temporaneamente inagibile soltanto in parte."*;

DICHIARA

1. La revoca dell'ordinanza n 665 del 16/06/2017;
2. L'inagibilità parziale dell'edificio relativa alla particella 126 del foglio 11, inibendone l'utilizzo per i proprietari, per gli occupanti a qualunque titolo, nonché per chiunque vi possa accedere, sino al perdurare delle condizioni rilevate e ne ordina lo sgombero;
3. La revoca dell'ordinanza n.158 del 30/10/2016 avente ad oggetto "Divieto cautelativo di accesso alle abitazioni ricadenti nel Comune di Montegallo" in cui si prevede in via del tutto provvisoria e fino a ulteriori nuove verifiche specifiche il divieto alla popolazione civile del Comune di MONTEGALLO di accedere agli edifici sia pubblici che privati ricadenti nel territorio Comunale, con riferimento alle unità immobiliari identificate in catasto al Foglio 11 Mappale 212 che hanno avuto agibile nella summenzionata scheda AeDES.

DISPONE

- Di notificare l'ordinanza a:

- VANNUCCI MARIA ROBERTA, nata a Amandola il 04/05/1964 – VNNMRB64E44A252Q, residente a Roma Via Cinu del Duca 71 Pal, 1;
- VANNUCCI MIRELLA, nata a Amandola il 17/05/1965 – VNNMLL65E57A252G, residente a Roma Via Pupinia 41 sc B;

- STIVAL LORENZA, nata a Godega di Sant'Urbano (TV) il 10/08/1936 – STVLNZ36M50E071Q, residente a Pordenone Via Murri 17;
 - VANNUCCI VINCENZO, nato a Udine il 27/11/1960 - VNNVCN60S27L483H, residente a Pordenone Via Murri 17;
- L'invio di copia della presente ordinanza:
- al Sig. Prefetto di Ascoli Piceno: protocollo.prefap@pec.interno.it
 - a: protcivile.pref_ascolipiceno@interno.it;
 - a: agi.sm@protezionecivile.it
 - a: regionemarche.dicomac@protezionecivile.it
- di affiggere il presente provvedimento all'albo Pretorio online del Comunale di Montegallo.

COMUNICA

Che il presente provvedimento cautelare vale anche come comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art.7 della Legge 7 agosto 1990, n.241 e s.m.i., avvertendo, che il responsabile del procedimento è il Geom. Angelo Ventura, Responsabile del Servizio Territorio e Ambiente del Comune di Montegallo, cui i destinatari interessati potranno rivolgersi negli orari e giorni di apertura al pubblico per esercitare il diritto di accesso e al quale potranno presentare memorie scritte e documenti entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni dalla notifica della presente ordinanza.

Che avverso il presente atto, in applicazione del D.Lgs 9 luglio 2010, n.104, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per violazione di Legge, per incompetenza ed eccesso di potere, al TAR Marche entro 60 (sessanta) giorni dalla notificazione o dall'ultimo giorno di pubblicazione, o, in alternativa, al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla notificazione o dall'ultimo giorno di pubblicazione, ai sensi dell'art.9 del D.P.R. 24 novembre 1971, n.1199.

AVVERTE

Che in caso di mancata ottemperanza, anche parziale, della presente ordinanza, si procederà alla segnalazione alla competente Autorità Giudiziaria per l'applicazione dei disposti di competenza.

Dalla Casa Comunale, li 22/07/2017

IL SINDACO
Sergio Fabiani

